



Via Nazionale 2
61022 Bottega di Colbordolo PU
P.IVA 02176640411

**Capitolato tecnico della Polizza
CVT (Auto rischi diversi)
Lotto 4**



TUTELA VEICOLI

AUTO RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Nota informativa sul rischio e sui sinistri

Rischio: Forniamo di seguito una sintesi delle somme assicurate, sottolimiti e franchigie presenti in polizza:

Garanzie	Incendio – Furto - Eventi Socio Politici - Eventi Atmosferici –Kasko - Rottura Cristalli - Soccorso stradale
Massimali di garanzia	<ul style="list-style-type: none">➤ € 20.000 per veicolo;➤ € 2.500 per veicolo, per Eventi Atmosferici;➤ € 75.000 per sinistro con più veicoli;➤ € 500 per rottura cristalli;➤ € 500 per soccorso stradale

AUTO RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con

decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria (Società) avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 giorni successivi all'effetto della polizza, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata (diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

6) Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.

7) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R..

In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

La Società non potrà disdettare la singola polizza, ma l'insieme delle polizze del Lotto di cui fa parte il contratto di assicurazione interessato. È esclusiva facoltà del Contraente richiedere continuità di garanzia per i contratti non colpiti dal sinistro che ha determinato il recesso.

8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

9) Arbitrato rituale

Non Previsto. Per eventuali controversi si farà riferimento alla normativa di legge.

10) Assicurazione presso diversi Assicuratori

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

11) Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

13) Prevalenza

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

15) Durata del contratto

La presente polizza ha una durata di anni 5 (cinque) con effetto dalle ore 24,00 del 31.03.2010 e scadenza alle ore 24:00 del 31.03.2015, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di prorogare le garanzie assicurative per ulteriori sei mesi, notificandolo alla Società almeno 30 giorni prima del termine del contratto, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara. Durante tale periodo la Compagnia potrà richiedere una quota premio che dovrà essere concordata con il Contraente e non potrà comunque essere superiore ad ½ del premio annuale.

16) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società Centrale Gpa Spa Via degli Abeti, 80 – Pesaro .

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite Centrale GPA S.p.a., e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;

- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano a esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - pari all' 8% calcolate sui premi imponibili.

17) Estensione territoriale

Definitivo

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, salvo quanto diversamente regolato nelle singole condizioni di polizza.

AUTO RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

18) Descrizione del rischio

a) L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata per i veicoli adibiti ad uso privato di proprietà o comproprietà dei dipendenti (o dei familiari fiscalmente a carico degli stessi), quando vengono, dietro autorizzazione dello stesso Ente Contraente, utilizzati dagli stessi in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio al di fuori della normale sede di lavoro, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, in ottemperanza all'art. 23 del D.P.R. n. 333 del 1990.

nonché ai veicoli dei Componenti del Consiglio e della Giunta esecutiva, Segretario, Collaboratori Coordinati e Continuativi, parasubordinati e/o Dirigenti esterni, in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio per conto del Contraente purché autorizzati dallo stesso Ente Contraente.

In caso di sinistro l'unione Pian Del Bruscolo (di seguito denominato solo Ente) si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio.

18/1) Estensioni Amministratori

Con riferimento ai seguenti soggetti:

Amministratori, Membri della Giunta e del Consiglio, Sindaco, Vice Sindaco, Segretario, Collaboratori Coordinati e Continuativi e/o Dirigenti esterni della Contraente, le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi estese anche ai veicoli intestati e/o cointestati agli stessi soggetti di cui sopra o alle società di cui gli stessi sono titolari, amministratori o soci regolarmente iscritti nei relativi libri sociali obbligatori, quando vengono utilizzati dagli Amministratori dell'Ente Contraente per adempimenti e/o missioni al di fuori della normale sede di lavoro, sempre che autorizzati dall'Ente medesimo, con le stesse modalità e prestazioni previste per i dipendenti. L'ambito della garanzia si intende esteso durante il percorso effettuato per recarsi dall'abitazione (per gli Amministratori si considera anche il luogo ove viene esercitata l'attività professionale privata) al luogo ove viene svolta l'attività per conto dell'Ente e, viceversa, il rientro all'abitazione.

18/2) Estensioni altri soggetti

Vengono parificati ai dipendenti dell'Ente Contraente i dipendenti di Enti terzi che, distaccati temporaneamente presso l'Ente Contraente dipendano funzionalmente da quest'ultimo. In tal caso resta inteso che, qualora a favore degli stessi dipendenti sia contemporaneamente operante

analoga copertura stipulata dall'Ente terzo, la presente polizza, ferme le somme assicurate, opererà a secondo rischio.

19) Rischi assicurati

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati, conseguenti a:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine (INCENDIO);
- furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina (FURTO);
- danni in genere, compreso l'incendio, avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
- danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);
- danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO).

20) Veicoli assicurati

Ai fini della validità della garanzia si conviene :

- che l'Ente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture assicurate;
- che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici dell'Ente e redatta secondo le disposizioni regolamentari dell'Ente medesimo;
- che l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Compagnia l'identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia.

21) Massimali di garanzia

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di **€uro 20.000** (*ventimilaEuro*) per ciascun veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La garanzia Eventi Atmosferici è prestata fino alla concorrenza di **€uro 2.500** (*duemilacinquecentoEuro*) ciascun veicolo assicurato. Qualora nello stesso evento coperto dalla polizza fossero coinvolti più veicoli assicurati, la Società non indennizza somma maggiore di Lit. **€uro 75.000** (*settantacinquemilaEuro*).

22) Impianti installati ed accessori fono–audio-visivi

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati.

23) Rottura cristalli

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 (*settecentocinquantaEuro*) per sinistro.

24) Soccorso stradale

La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 (*cinquecentoEuro*) per sinistro.

25) Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;

26) Esclusioni relative alla sola garanzia Kasko

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada;
- e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti *all'Art.19* delle presenti condizioni dattiloscritte;
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

27) Liquidazione dei danni

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

28) Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

29) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, ed a tutti gli altri Stati in genere per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).

30) Regolazione premio

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio dai soggetti di cui *all'art. 18 delle Condizioni particolari dattiloscritte*, affinché si possa procedere alla regolazione del premio nonché il numero degli Amministratori.

La differenza attiva risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento da parte del Contraente del documento di regolazione.

Nel caso in cui di dati forniti a consuntivo siano inferiori a quelli preventivati in polizza, non si procederà ad alcun rimborso in quanto il premio anticipato rimane comunque integralmente acquisito dalla Compagnia.

31) Altre coperture assicurative

L'Ente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio e quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre polizze stipulate.

32) Franchigie e scoperti

In caso di sinistro non verrà applicato alcuno scoperto né alcuna franchigia.

33) Computo del premio

Si conviene che il computo del premio sia determinato applicando Euro finiti per ogni chilometro percorso da amministratori, dipendenti, segretario, dirigenti esterni, collaboratori in missione ecc. sulla base di un numero anticipato di Km. 20.000.

Il Contraente

La Società
